

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	180
ATTI DEL GOVERNO:	
Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC e del relativo Protocollo (<i>Inizio dell'esame e rinvio</i>)	180
ERRATA CORRIGE	182

Mercoledì 15 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta comincia alle 13.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che sono pervenute da parte del senatore Jas Gavronsky le dimissioni da Vicepresidente del Comitato: sarà pertanto necessario mettere in calendario l'elezione di un nuovo vicepresidente.

ATTI DEL GOVERNO

Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC e del relativo Protocollo.

(Inizio dell'esame e rinvio).

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) *relatore*, fa presente che l'attività del Comitato si inserisce nella fase ascendente

del processo decisionale comunitario trattandosi di un progetto di regolamento comunitario che incorpora due precedenti atti: la Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e il Protocollo che ne estendeva il campo di applicazione agli immigrati clandestini.

La finalità del regolamento è quella di facilitare l'attuazione e l'applicazione della Convenzione di Dublino che determina il Paese responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'Unione europea. La rilevazione dell'identità personale attraverso le impronte digitali si rende necessaria per la scarsa affidabilità di altri strumenti, quali la segnalazione dattiloscopica.

Nel regolamento si prevedono norme distinte, ad esempio per quanto concerne i tempi di conservazione dei dati immessi in EURODAC relativamente alle persone fermate all'atto dell'attraversamento illegale della frontiera (per le quali lo Stato « deve » rilevare impronte digitali) e agli stranieri illegalmente presenti sul territorio, dei quali lo Stato « può » rilevare le impronte digitali.

Quanto all'ambito territoriale di applicabilità del regolamento, esso è da riferirsi all'intero territorio dell'Unione europea con esclusione del Regno Unito e dell'Irlanda che pure hanno dichiarato di volersi associare alle attività comunitarie nel settore dell'asilo politico, e alla Danimarca che non ha comunicato invece alcuna intenzione di voler partecipare al sistema EURODAC. Quanto invece all'Islanda e alla Norvegia, Stati « associati » alla cooperazione Schengen, sarà necessario eventualmente concludere una particolare intesa con questi due Stati per l'applicazione della Convenzione di Dublino e la conseguente estensione ad essi del sistema EURODAC.

Sono inoltre previsti nel Progetto di regolamento norme rigide relative alla riservatezza e al trattamento dei dati personali, con l'istituzione di un'Autorità comune di controllo e l'attribuzione ad un'attività nazionale dei relativi controlli.

Lo strumento del regolamento comunitario offre peraltro maggiori garanzie rispetto alla precedente Convenzione e Protocollo sotto il profilo del controllo da parte della Corte di giustizia.

Ritiene in conclusione di poter formulare una proposta di parere favorevole, dichiarando comunque la propria disponibilità a recepire indicazioni ulteriori che il Governo e i colleghi volessero fornire.

Il Sottosegretario di Stato per gli interni Giannicola SINISI, ricorda che la Convenzione EURODAC (ed il relativo Protocollo) erano stati concepiti come strumenti per integrare la Convenzione di Dublino, relativi allo Stato competente ad esaminare una domanda di asilo. Il sistema della rilevazione dell'identità attraverso le impronte digitali è del resto già utilizzato in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti. Lo strumento del regolamento comunitario offre inoltre come giustamente ha rilevato il relatore nella sua puntuale relazione, maggiori garanzie sul piano della tutela giurisdizionale.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) nel ritenere anche egli che è inevitabile dover

procedere ad una rilevazione delle identità personale tramite le impronte digitali non condivide il diverso trattamento — relativo al periodo di tempo in cui vengono conservati i dati — riservato ai richiedenti asilo e agli immigrati clandestini. Un simile meccanismo rischia infatti di essere farraginoso e soggetto ad imprecisioni. Chiede comunque di approfondire la questione e di esprimere il parere in una successiva seduta.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, osserva che è stato possibile formulare una proposta di regolamento per istituire la banca dati EURODAC, in quanto il Trattato di Amsterdam trasferisce la materia dell'asilo e dell'immigrazione dal cosiddetto Terzo pilastro dell'Unione al Titolo IV del TCE, stabilendo di fatto una parziale « comunitarizzazione » della materia. Ciò non toglie, tuttavia che EURODAC presenti alcune similitudini rispetto alla banca dati SIS (Schengen Information System) che è rimasta nel Terzo pilastro dell'Unione europea, nonostante il Comitato stesso ne avesse auspicato la « comunitarizzazione », e alla banca dati EUROPOL. Esiste infatti anche per queste banche dati rispettivamente un'Autorità comune di controllo ed è affidata all'autorità nazionale garante per la privacy il controllo a livello nazionale dei dati immessi. Auspica pertanto che sia la stessa autorità nazionale presieduta dal Prof. Rodotà ad assicurare il controllo sui dati immessi in EURODAC e che a livello europeo non si costituisca un'ennesima Autorità comune di controllo che andrebbe ad aggiungersi alle già esistenti Autorità comuni Schengen ed EUROPOL.

Nel ribadire inoltre la necessità di un coordinamento tra queste forme di cooperazione di polizia (anche se EURODAC ricade giuridicamente nel Titolo IV del TCE) osserva che il Regolamento su EURODAC non prevede nessun riferimento ad un controllo dei Parlamenti nazionali. Probabilmente non è un atto comunitario a dover contenere una previsione in tal senso, ma è opportuno porsi il problema,

eventualmente pensando ad una raccomandazione al Governo da allegare al parere.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), *relatore*, fa presente al senatore Pellicini che i tempi differenziati per la conservazione dei dati personali dipendono dalla «diversa qualità» dei soggetti interessati: il richiedente asilo e l'immigrato clandestino. Concorda sull'opportunità che l'Autorità nazionale di controllo sia individuata nel Garante per la privacy, mentre quanto all'Autorità comune di controllo rileva che la sua costituzione è transitoria, in vista dell'istituzione di un'unica Autorità di controllo sul trattamento dei dati personali, prevista dall'articolo 286 del TCE. Concorda pienamente, invece, sull'opportunità di assicurare un adeguato controllo del Parlamento nazionale su questa materia.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI), nel condividere le osservazioni del Presidente in merito all'opportunità di un controllo parlamentare sulla materia, chiede di rinviare di una settimana l'espressione del parere, se non vi sono particolari ragioni di urgenza, per poter approfondire alcuni aspetti del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI ricorda che l'impegno è di approvare il Regolamento entro la fine dell'anno: non ritiene pertanto — a quanto gli consta — che sussistano al momento particolari ragioni di urgenza per l'espressione del parere. Ritiene anch'egli, come ha rilevato il relatore, che vi siano ragioni per differenziare la posizione del richiedente asilo e dell'immigrato clandestino. Ritiene infine che possa formare oggetto di una raccomandazione al Governo la designazione dell'attuale autorità garante per la privacy come autorità nazionale incaricata di assicurare il controllo sui dati immessi in EURODAC.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ritiene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino n. 535 del 28 luglio 1999, a pag. 211 inserire prima delle parole: «La seduta termina alle ore 14.05» le seguenti: «Il Comitato approva all'unanimità».